

ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della L.R. n. 28/1978 che, in casi di gravi ed accertate difficoltà, prevede appunto la gestione diretta di impianti e servizi a carattere cooperativo od associativo.

Per il settore saccarifero sintomatica appare la vicenda dello zuccherificio di Strangoli che, nell'ambito dei programmi di risanamento e di sviluppo del settore bieticolo-saccarifero, venne preso in affitto dall'Ente con contratto del 3 maggio 1990 stipulato con la proprietaria N.U.S.A.M. S.p.A. che si obbligava a trasferire le quote di produzione di zucchero assegnate dal Ministero dell'Agricoltura con decorrenza dalla campagna saccarifera 1990-1991 e fino al termine della campagna saccarifera 1993-1994.

Non appare utile in proposito tratteggiare diffusamente i termini di una complessa ed articolata vicenda tuttora in corso di svolgimento se non per osservare che la ripresa, lo sviluppo ed il rilancio della bieticoltura in Calabria la cui coltivazione l'Ente si impegnavano mantenere nei bacini tradizionali e naturali dello zuccherificio di Strangoli e che, in definitiva, costituiva la causa principale del contratto, venivano perseguiti sulla base di valutazioni e strategie rivelatesi erranee e con una controparte che, al momento della conclusione del contratto, versava in stato di decozione tanto che il bilancio relativo al 1989 non era stato certificato dalla società incaricata della revisione "per incertezze sulla continuità dell'azienda avente un onere finanziario di £. 9.360.250.735 e che infatti veniva successivamente posta in liquidazione.

Il rapporto contrattuale venne ad evolversi in modo conseguenziale a tali premesse ed in particolare alla disastrosa situazione ereditata dall'E.S.A.C.. Infatti, dopo la campagna saccarifera 1990-1991 gestita dall'Ente, la persistente grave situazione produttiva del settore venne ad aggravarsi ed il Ministero dell'Agricoltura, a seguito di una serie di iniziative e di valutazioni i cui specifici presupposti ed elementi non è

dato conoscere, emanò il decreto in data 29.2.1992 con il quale venne sottratta alla N.U.S.A.M. (e quindi all' E.S.A.C.) la quota di produzione zucchero assegnata, quota che venne trasferita alla SFIR S.p.A.. Di qui l'anticipata risoluzione del contratto ed il conseguente ricorso al giudizio arbitrale che ritenne l'evento risolutivo non addebitabile all'Ente stante l'impossibilità sopravvenuta di produrre e commercializzare il prodotto per la campagna 1992-1993.

Peraltro, pur accolte le prospettazioni dell'E.S.A.C. sul punto, dalla pronuncia arbitrale emessa in data 9 luglio 1993 sono derivati oneri rilevanti per l'Ente oltre alla perdita di immagine tenuto conto delle aspettative che l'iniziativa aveva suscitato in tutto il settore interessato.

Sui negativi riflessi finanziari conseguenti all'iniziativa di che trattasi si richiama l'attenzione della Procura Regionale presso la Sezione Regionale della Corte dei conti per la Calabria.

Per quanto attiene al settore vitivinicolo la non proficuità degli interventi è ampiamente dimostrata dalle passività accumulate negli anni dall'E.S.A.C.- Impresa che ha gestito i relativi impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione come meglio si dirà in seguito.

Anche in questo settore le valutazioni di proficuità degli investimenti - sui quali si richiama l'attenzione della Procura succitata - cedono il passo a considerazioni politico-sociali cui sono state ispirate le campagne vitivinicole nel periodo interessato dal presente referto che, a sostegno dei viticoltori, hanno autorizzato l'acquisto dell'uva da parte delle cantine di proprietà dell'E.S.A.C.- Impresa a prezzi politici certamente non ripagabili dalla vendita del vino.

Tra i compiti istituzionali dell'Ente particolare importanza rivestono "le iniziative nel campo della dimostrazione e divulgazione" agricola (cfr. art.2 L.R. n.28/1978) organicamente disciplinate dalla legge regionale 11

luglio 1992, n.11 che ha istituito i Servizi di sviluppo agricolo in applicazione dei regolamenti C.E.E. n.270/79 e n.1760/87.

A norma dell'art.2 della legge succitata i Servizi di sviluppo agricolo sono riconosciuti di interesse pubblico e vengono svolti dall'E.S.A.C. (oltre che dalle organizzazioni di produttori agricoli) per il conseguimento degli obbiettivi della politica agricola comunitaria, nazionale e regionale.

All'attività di sviluppo e divulgazione agricola fa specifico riferimento anche la legge regionale 14 dicembre 1993, n.15 istitutiva dell'A.R.S.S.A. che, alla lettera c) del secondo comma dell'art. 2, tra i compiti della nuova Agenzia elenca anche quelli di promozione, organizzazione e coordinamento nel settore di che trattasi.

Nel periodo antecedente la emanazione della citata legge n.11/1992 anche per la Regione Calabria hanno trovato applicazione le misure adottate in sede nazionale in esecuzione del regolamento C.E.E. n. 270 del 1979 che prevede finanziamenti per istituire in Italia un servizio di divulgazione agricola con la formazione di 3.500 divulgatori di cui 234 per la Calabria (170 da utilizzare presso l'E.S.A.C. e 64 da assegnare alle organizzazioni professionali di categoria).

In mancanza di una apposita legge regionale che, come si è già detto, è sopravvenuta solo nel 1992 l'E.S.A.C. ha provveduto ad utilizzare i divulgatori che avevano svolto il corso di formazione del Consorzio interregionale di Metaponto competente per le Regioni Puglia, Calabria e Basilicata stipulando con gli stessi una convenzione d'incarico della durata di un anno. Tali convenzioni, regolanti un rapporto di tipo professionale, sono state rinnovate di anno in anno con provvedimenti di approvazione sottoposti ai controlli di legge fino a quando, emanata la legge regionale del 1992, è stata resa possibile la loro assunzione in ruolo. Si è già detto innanzi come in applicazione di tale normativa sono stati

assunti a tutt'oggi 162 divulgatori agricoli immessi nel ruolo organico dell'E.S.A.C. istituito, in esecuzione della L.R. n.11 del 1992, con delibere commissariali n.708 del 15.9.1992 e 806 del 28.10.1992.

Prima che si realizzassero tutti i citati presupposti gli importantissimi compiti assegnati al Servizio di sviluppo e divulgazione agricola sono stati svolti in maniera incerta e discontinua in conseguenza della precarietà del rapporto convenzionale, della mancanza di coordinamento e di direttive unitarie stante la segnalata carenza dell'Ente sul piano organizzatorio nonchè dei vuoti creatisi nell'organico dell'Ente che spesso hanno indotto ad affidare ai divulgatori compiti di tipo burocratico con negativi riflessi sulla incisività delle delicate funzioni da assolvere.

Attualmente, in presenza di una struttura quasi al completo, composta di ventidue centri di divulgazione agricola dislocati sull'intero territorio regionale, occorre che la nuova Agenzia assolva, anche in questo campo, ai compiti che le sono demandati riorganizzando rigorosamente l'attività di divulgazione al fine di recuperarla e destinarla al ruolo strategico per cui è stata pensata dal legislatore regionale.

11 - L'ATTIVITA' DELEGATA DALLA REGIONE

L'Ente oltre alle attività istituzionali elencate nell'art. 2 della legge istitutiva n. 28 del 1978 ha esercitato e continua ad esercitare attività per conto della Regione Calabria.

Non si intende far riferimento in questa sede a quelle funzioni già svolte dalla soppressa Opera Sila che solo nominalmente vennero assunte dalla Regione ma di fatto continuarono ad essere svolte dall'Ente in attesa dell'assetto definitivo da attuarsi con leggi regionali entro il 14 dicembre 1979 e cioè entro un anno dalla entrata in vigore della citata legge istitutiva.

Le citate funzioni hanno dato luogo, come è noto, alle cosiddette "gestioni speciali" dell'Esac-Impresa che confluirono e si confusero con la gestione istituzionale con le negative conseguenze già censurate dalla Sezione.

Altre funzioni vengono esplicate dall'Ente su delega regionale e tra queste vengono in particolare rilievo, per l'entità delle somme erogate, i lavori di forestazione e la realizzazione di infrastrutture civili ed opere di bonifica condotte in amministrazione diretta dall'Ente per conto della Regione.

I dati contabili relativi all'esecuzione di tali opere che è stato possibile acquisire hanno come iniziale riferimento l'esercizio 1990. Per il 1989 sono disponibili solo dati parziali che si riferiscono specificamente al settore della forestazione e non si discostano sostanzialmente da quelli degli anni successivi.

Infatti l'importo dei progetti di forestazione per il 1989 ammonta a £. 28.446.977.000, quello dei lavori eseguiti a £. 26.939.237.280 e gli accreditamenti effettuati dalla Regione Calabria ammontano a £. 25.441.415.854 con una differenza in meno rispetto ai lavori eseguiti di £. 1.497.821.426.

Per gli esercizi 1990-1994 l'importo dei progetti di forestazione e di bonifica ammonta a £. 177.418.061.130, quello dei lavori eseguiti ammonta a £. 196.244.201.600 e gli accreditamenti effettuati dalla Regione ammontano a £. 197.468.250.840 con una differenza in meno rispetto ai lavori eseguiti di £. 1.224.049.240.

Per l'esecuzione dei citati lavori di forestazione negli anni considerati si sono presentati complessi problemi sostanzialmente riconducibili all'insufficiente coordinamento tra l'attività di programmazione, di approvazione dei progetti e di messa a disposizione dei fondi da parte degli organi regionali ed attività di redazione dei progetti, esecuzione delle opere e pagamento dei corrispettivi da parte dell'Ente delegato all'esecuzione dei lavori che vengono effettuati in amministrazione diretta.

In via di fatto i lavori forestali sono spesso avviati in base alla predisposizione da parte dell'Ente di semplici schede programmatiche e piani di massima in attesa delle direttive regionali circa la presentazione dei progetti esecutivi la cui approvazione interviene con ritardo rispetto ai tempi di esecuzione e spesso sopraggiunge solo a lavori ultimati.

Naturalmente tale ritardo si riflette sulla messa a disposizione dei fondi per il pagamento dei corrispettivi.

Spesso infatti le varie direzioni dei lavori provvedono autonomamente alla organizzazione dei lavori ed all'acquisto di quanto indispensabile per l'esecuzione degli stessi cosicchè, se l'accreditamento da parte della Regione si verifica con ritardo o viene erogato solo parzialmente, le obbligazioni assunte non possono essere tempestivamente assolte con conseguenze che non sono limitate ai vari esercizi nel corso dei quali i lavori sono eseguiti ma si ripercuotono anche su quelli successivi. Nel frattempo numerose ditte fornitrici hanno avviato procedure legali per la liquidazione dei crediti vantati con notifica

di decreti ingiuntivi ed atti di pignoramento che si concludono sistematicamente con la condanna dell'Ente poichè, nel merito, come precisato nelle motivazioni delle relative sentenze, le ditte forniscono la prova dell'effettuazione delle forniture eseguite con arricchimento della controparte e diminuzione del patrimonio dell'istante.

Altra fonte di contenzioso collegato con l'esecuzione dei lavori di forestazione, è costituita dal non tempestivo pagamento di indennizzi dovuti dall'Ente per mancato reddito conseguente all'occupazione temporanea di proprietà altrui occorrenti per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

Per il pagamento delle somme dovute a vari proprietari la liquidazione non ha potuto avere corso perchè subordinata all'accreditamento da parte della Regione Calabria dei relativi finanziamenti finalizzati.

In conseguenza di quanto sopra esposto derivano all'Ente notevoli danni patrimoniali per pagamento di interessi moratori, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, danni che, su specifico invito rivolto agli organi dell'A.R.S.S.A., subentrata all'ESAC, da parte del Magistrato delegato al controllo, sono stati denunciati alla competente Procura Regionale della Corte dei conti.

Deve peraltro rilevarsi come, a parte eventuali singole responsabilità in concreto perseguibili, gravemente censurabile appare il comportamento degli organi direttivi e dei vari servizi dell'Ente che, trincerandosi dietro generiche affermazioni di "mancanza di opportuni finanziamenti e deficienze di cassa", spesso non sono in grado di provare che i lavori eseguiti sono stati regolarmente autorizzati, approvati e finanziati e non sono stati in grado di adottare per una lunga serie di anni comportamenti ed azioni incisive ed adeguate a fronteggiare la situazione sopra evidenziata.

Del pari censurabili appaiono le deficienze organizzative degli organi regionali la cui azione si è svolta spesso con ritardo nella fase di programmazione, di diramazione delle direttive per la compilazione dei progetti, nella loro approvazione e nella fase di collaudo dei lavori, ritardi che, in definitiva, hanno avuto ripercussioni sulla fase di erogazione dei fondi stanziati per i lavori di forestazione.

A titolo di esempio, per i lavori di forestazione relativi all'esercizio 1994 il competente Assessorato della Regione Calabria in data 28 gennaio 1994 comunicava all'Ente che l'ammontare provvisorio dell'assegnazione annuale veniva definito in 36 miliardi che venivano quindi iscritti nei pertinenti capitoli di entrata e di spesa del bilancio dell'Ente.

Il 27 maggio 1994 lo stesso Assessorato comunicava che l'importo complessivo da prendere a base della progettazione 1994 era stato stabilito in 48.958 miliardi.

Il servizio forestazione dell'Ente dal canto suo solo il 13 dicembre 1994 chiedeva di apportare le conseguenti variazioni di bilancio che venivano poi approvate dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 dicembre 1994 in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario.

In presenza di tali discrasie occorre dare con urgenza completa attuazione alla legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 avente ad oggetto la forestazione, difesa del suolo e foreste regionali con la quale è stata istituita l'Azienda forestale della Regione Calabria (A.F.O.R.) nelle cui attribuzioni a norma degli artt. 6, 7 e 10 rientrano tali lavori. Appare, pertanto, esigenza imprescindibile attuare un assetto organizzatorio diverso da quello preesistente che elimini in radice le cause dei gravi inconvenienti segnalati.

Altro settore di intervento dell'Ente per delega della Regione è costituito dalle attività esplicate per la manutenzione, ristrutturazione e

potenziamento di opere pubbliche di bonifiche relative alle infrastrutture rurali a servizio degli insediamenti costituiti a suo tempo nei comprensori della riforma fondiaria.

Gli interventi hanno riguardato in particolare la costruzione, la manutenzione e l'ammodernamento di acquedotti rurali sulla base di progetti finanziati dalla Regione Calabria.

Anche per gli acquedotti rurali la delega non è più ammissibile perchè contrasta con l'art. 2 della L.R. n. 18/1994 che affida al Commissario incaricato della liquidazione dei beni dell' E.S.A.C.-Impresa il compito di effettuare il trasferimento degli acquedotti rurali ai consorzi di bonifica competenti per territorio.

Vanno citati, infine, gli interventi che l'Ente compie su delega regionale per la definizione ed esecuzione dei programmi da realizzare con fondi di provenienza comunitaria.

Non si è in grado di delineare un quadro preciso e completo di tali interventi data la frammentazione degli organi preposti alla loro esecuzione cosicchè è possibile riferire solo in ordine alle iniziative relative agli anni 1989 e 1990.

Sulla base delle delibere della Giunta regionale di approvazione del programma per la realizzazione di interventi nel settore dei servizi è stata effettuata la ristrutturazione parziale per il riuso dell'oleificio di Locri, la ristrutturazione dell'edificio principale dell'azienda dimostrativa Casello, il recupero del fabbricato "storico-rurale" in località Villa Margherita nonchè la dotazione di apparecchiature ed attrezzature per i tre centri sopra menzionati.

La complessiva somma impegnata, a fronte dei corrispondenti accreditamenti regionali, è stata di £. 5.280.200.000, di cui £. 4.741.421.334 erogate fino alla data del presente referto.

Altre assegnazioni regionali effettuate utilizzando fondi comunitari nell'ambito del settore dello sviluppo e qualificazione del settore agricolo hanno avuto ad oggetto la realizzazione di un Centro di miglioramento genetico per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio zootecnico regionale con uno stanziamento di £. 3.280.600.000 e di un Centro regionale per la ricerca, la sperimentazione e la ricerca di mercato sulle nuove culture con uno stanziamento di £. 1.350.100.000.

Nell'ambito dei settori di intervento da realizzare con fondi comunitari, particolarmente deficitario è apparso l'impegno delle strutture dell'Ente per lo studio e la definizione dei relativi programmi cosicchè negli anni considerati poco o niente di tali risorse ha trovato utilizzazione.

L'Ente non è stato in grado di attivare adeguatamente i canali di finanziamento previsti dalle norme comunitarie (informatizzazione, fondi strutturali, formazione professionale, ecc.) utilizzando dotazioni finanziarie che avrebbero potuto opportunamente integrare le disponibilità ordinarie con positiva ricaduta in termini economici e strutturali nell'ambito del comparto dell'agricoltura calabrese.

12 - LA GESTIONE FINANZIARIA

a) disciplina contabile

Le innovazioni normative introdotte con la legge regionale 19 giugno 1986, n. 24 hanno provveduto a scindere contabilmente ed amministrativamente la gestione finanziaria ESAC-Ente da quella ESAC-Impresa statuendo l'iscrizione nel bilancio ESAC-Ente degli utili o delle perdite dell'ESAC-Impresa.

Tale modificazione ha comportato la soluzione di molteplici difficoltà per risolvere il passaggio dal sistema finanziario fondato sul bilancio preventivo a quello civilistico basato sull'analisi economica dei costi e dei ricavi.

Al riguardo occorre segnalare che in tale opera di trasformazione si è verificata una serie di inadempimenti e carenze come è stato possibile accertare nel corso di accertamenti diretti effettuati ai fini del presente referto. In sintesi per la tenuta delle scritture contabili e la compilazione del consuntivo 1987 l'ente ha proceduto ad una rielaborazione delle contabilizzazioni eseguite nel 1986 secondo il precedente sistema non aggiornato tempestivamente ai sensi della citata L.R. 1986 senza rispettare i criteri civilistici improntati ai principi della oggettività delle operazioni e della costante tenuta delle scritture contabili da eseguire da parte degli uffici competenti dell'ESAC-Impresa e da conservare nei locali dei diversi organismi interessati.

E' risultato invece che le scritturazioni contabili sono state effettuate, sia pure su indicazione dell'organismo interessato, nella sede centrale dell'ESAC ente da parte di personale appartenente all'Ente stesso e che, soprattutto con riferimento alla redazione del bilancio di apertura di ogni esercizio finanziario, le risultanze contabili appaiono carenti compromettendo così l'affidabilità dei dati del consuntivo nonché l'attività di controllo da parte della Corte.

Inoltre, non è stata data attuazione alla disposizione dell'art. 83 della L.R. 22 maggio 1978, n. 5 secondo cui "I rendiconti degli Enti e degli Organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti nello Statuto e dalle Leggi Regionali, e sono pubblicati in forma riassuntiva nel Bollettino Ufficiale della Regione".

Infatti rispetto ai termini del 31 ottobre e del 31 maggio di ciascun anno fissati dall'art. 8 della L.R. n. 28 del 1978 istitutiva dell'E.S.A.C. per la presentazione, rispettivamente, del bilancio preventivo e del conto consuntivo l'Ente ha proceduto all'approvazione dei relativi documenti contabili come segue:

PROCEDURA APPROVAZIONE BILANCI PREVENTIVI 1987 - 1994

ANNO	Delibere di approvazione del Commissario	Leggi Regionali	Data invio alla Regione	Approvazione del Collegio dei Revisori
1987	480 del 15/05/1987	22 del 27/07/1987	16/05/1987	Non inviato al Collegio
1988	1067 del 23/12/1987	16 del 07/07/1988	23/11/1987 29/03/1988	Non inviato al Collegio
1989	850 del 19/12/1988	3 del 09/11/1989	19/12/1988	Non inviato al Collegio
1990	922 del 22/12/1989	59 del 12/11/1990	22/12/1989	Non inviato al Collegio
1991	949 del 19/11/1990	9 del 20/05/1991	19/11/1990	Non inviato al Collegio
1992	877 del 25/10/1991	10 del 08/07/1992	25/10/1991	Non inviato al Collegio
1993	925 del 10/12/1992	10 del 08/09/1993	10/12/1992	Non inviato al Collegio
1994	836 del 22/12/1993	20 del 09/09/1994	22/12/1993	Non inviato al Collegio

PROCEDURA APPROVAZIONE BILANCI CONSUNTIVI 1987 - 1994

ANNO	Delibere del Commissario	Riunione Collegio Revisori dei Conti	Rilievi del Collegio dei Revisori dei Conti	Leggi Regionali di Approvazione
1987	660 del 13/08/1990 202 del 20/03/1991	Verbale n. 106 del 30/01/91	Parere favorevole	n.3 del 5.1.1993
1988	830 del 04/11/1992	Verbale n. 123 del 16/12/92	Parere negativo	n.5 del 22.3.1993
1989	831 del 04/11/1992	Verbale n. 123 del 16/12/92	Parere negativo	n.6 del 22.3.1993
1990	832 del 04/11/1992	Verbale n. 123 del 16/12/92	Parere negativo	n.7 del 22.3.1993
1991	252 del 25/05/1993	Riunione del 30/07/93	Approvazione con riserva	non ancora approvato
1992	776 del 03/12/1993	Riunione del 19/11/93	Riserva per mancanza Conto del Patrimonio	non ancora approvato
1993	710 del 07/10/1994	Riunione del 07/10/94	Riserva per mancanza Conto del Patrimonio	non ancora approvato
1994	644 del 29/06/1995	Riunione del 14/07/95	Approvazione	non ancora approvato

Oltre al gravissimo ritardo con cui sono stati redatti, va segnalato che i bilanci in questione sono supportati da scritturazioni contabili tardive - a volte reiteratamente modificate - da cui è difficile accertare il

principio dell'annualità e quindi la corretta imputazione ai documenti contabili degli esercizi finanziari interessati.

Quanto sopra precisato in via generale si osserva che le valutazioni della Corte fanno riferimento ai dati contabili rinvenibili nei bilanci dell'ente peraltro approvati o da approvare con L.R. stante il divieto per la Corte di procedere alla loro revisione e modificazione.

b) stato patrimoniale

Un ulteriore profilo da censurare concerne la mancata compilazione dello stato patrimoniale dell'ente interessante quindi anche l'ESAC-Impresa a partire dal 1976 con la conseguenza di rendere difficile se non impossibile il controllo sulle scritture di bilancio concernenti i residui attivi e passivi iscritti nel rendiconto generale nonchè la reale consistenza patrimoniale dell'Ente con riferimento alle dismissioni delle proprietà contadine nonchè dei beni assegnati solo in via fattuale alle diverse imprese produttrici inquadrabili nella generale contabilità dell'ESAC-Impresa.

In proposito, si osserva che, ai sensi dell'art. 76 della L.R. 22 maggio 1978 n. 5, il rendiconto generale annuale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e il conto generale relativo alla gestione del patrimonio e che al rendiconto generale è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al conto patrimoniale e che essa fornisce, altresì, dati e valutazioni sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo, dei piani settoriali dei singoli programmi o progetti, con indicazione dei costi sostenuti e dei risultati economici e finanziari conseguiti e in riferimento ai singoli obiettivi rappresentati nel bilancio di previsione.

Soggiunge l'art. 81 della stessa Legge "che il conto generale del patrimonio deve indicare in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

- 1) le attività e le passività finanziarie;
- 2) i beni mobili e immobili;
- 3) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

Il conto del patrimonio deve, inoltre, contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio”

Comunque, pur in mancanza del succitato documento contabile qualche notazione va fatta in ordine alla consistenza, composizione e gestione dei beni immobili patrimoniali dell'Ente.

Fin dalla sua costituzione l'Opera Sila e successivamente l'E.S.A.C. è venuto in possesso, per finalità istituzionali ed attraverso atti di esproprio, compravendita e permuta, di terreni e fabbricati distribuiti nell'intero territorio della Regione Calabria. Detto patrimonio si è incrementato nel tempo con la realizzazione da parte dell'Ente, con finanziamenti diversi (Ministero dell'agricoltura, Cassa del mezzogiorno, ecc.) di chiese, scuole, ambulatori, farmacie, uffici, alberghi, impianti industriali, ecc.

Ai fini della elaborazione del consuntivo relativo all'esercizio 1994 è stata effettuata una ricognizione dei citati immobili in relazione alla loro tipologia e destinazione originaria e sono stati individuati i beni demaniali che dovevano essere trasferiti agli enti interessati e che invece sono sempre rimasti nella disponibilità dell'Ente.

A tali cespiti vanno aggiunti gli immobili di pertinenza delle “gestioni speciali” più tardi trasformate in E.S.A.C. - Impresa costituiti da terreni e fabbricati finalizzati all'assegnazione, vivai forestali, aziende dimostrative, centri sperimentali, opere di conservazione del suolo, ecc.

Alla gestione dei beni succitati sono stati preposti due distinti servizi quello del patrimonio per i beni dell'Ente e quello relativo al riordino fondiario per i beni delle “gestioni speciali”.

L'attività di gestione dei citati servizi deve considerarsi assolutamente carente posto che il lavoro di inventariazione dei beni è stato approssimativo, incompleto e spesso basato su elementi presuntivi.

Inoltre, non è stato realizzato un efficiente raccordo tra i servizi medesimi cosicchè dato che il lavoro di accertamento gestito dal servizio fondiario è stato avviato con ritardo, si è svolto tra incertezze e problemi di vario genere e, ad oggi, non è ancora concluso, è mancato, con riferimento ai vari cespiti, oltre al collegamento cartografico non utilizzato dal servizio patrimonio anche la corrispondenza biunivoca di ciascun compendio con i dati catastali.

Di conseguenza il lavoro di inventariazione è proseguito nel tempo senza mai concretarsi in elaborati da cui fosse possibile ricavare attendibili parametri per l'attribuzione del valore catastale, di quello storico o di mercato ai fini di una quantificazione, sia pur approssimativa, dell'intero cespite patrimoniale.

Il Consiglio di Amministrazione della nuova Agenzia a seguito della ricognizione effettuata ai fini dell'approvazione del consuntivo per l'esercizio 1994, ha approntato un documento contabile relativo agli immobili urbani ed ai terreni facenti parte della cosiddetta gestione boschi e pascoli di cui esisteva solo una elencazione risalente agli anni 1986-1987.

Il citato documento contabile è costituito:

- da un elenco di tutti i fabbricati enumerati secondo l'ordine dello schedario originario integrato con altre unità immobiliari delle quali esistevano le cartografie di riferimento. Il numero delle schede catalogate è di 565;
- da tre distinti volumi in cui sono contenute tutte le schede catalogate nell'elenco precedente. Il primo è composto di 62 schede corrispondenti ad altrettante unità immobiliari regolarmente censite in catasto delle

quali, attraverso la rendita catastale, è stato calcolato il corrispondente valore il cui dato aggregato assomma a £. 22.689.520.400.

Il secondo volume contiene 85 schede relative ad altrettante unità immobiliari per le quali dalla documentazione esistente si sono potute calcolare solo rendite e valori presunti che assommano a £. 17.823.884.800.

Nel terzo volume sono contenute le rimanenti 18 schede relative ad altrettante unità immobiliari di cui non è stato possibile reperire gli elementi necessari per l'attribuzione della consistenza e dei relativi valori;

- da un elenco in cui sono riportati i cespiti relativi ai terreni risultanti dalla citata elencazione degli anni 1986-1987 per i quali non è stato possibile determinare i valori catastali. Si è fatto quindi riferimento ai valori fondiari approssimativi espressi nel documento originario la cui sommatoria è risultata di £. 30.087.000.000. Il valore complessivo, esclusi i beni non valutati ammonterebbe quindi a £. 70.600.405.200.

Come appare evidente trattasi di un primo approccio che è ben lontano da assolvere all'esigenza di determinare con esattezza la consistenza patrimoniale dell'Ente indispensabile per sottoporre tutti i beni ad un rigoroso e continuo controllo che, proprio per le carenze segnalate, è stato inadeguato, discontinuo ed inefficiente.

Così, per fare un solo esempio, l'esame degli atti del settore contenzioso dell'Ente di cui si è detto innanzi ha posto in evidenza l'esistenza di numerose controversie riguardanti gli immobili destinati ad albergo realizzati dall'Opera Sila sull'altopiano silano al fine di promuovere e favorire il turismo nella zona e creare spazi occupazionali, alberghi spesso concessi in fitto a società cooperative nell'intento di contribuire allo sviluppo delle forme associative.

L'attività di gestione in tale settore si è rivelata fallimentare per il mancato ricorso ad idonee garanzie nei confronti dei soggetti